

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1164 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che prevede una deroga temporanea da talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire dal Canada e dagli Stati Uniti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (⁽¹⁾), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio (⁽²⁾) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031, mentre le disposizioni dei suoi allegati sono stati sostituiti dalle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (⁽³⁾).
- (2) L'*Agrilus planipennis* Fairmaire è un organismo nocivo figurante nell'elenco dell'allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2019/2072 quale organismo nocivo di cui non è nota la presenza nell'Unione. È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (⁽⁴⁾).
- (3) In base alle informazioni raccolte nel 2018 nel corso di due audit effettuati dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, l'applicazione delle condizioni stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE non veniva verificata sufficientemente prima dell'esportazione. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione (⁽⁵⁾) consentiva pertanto l'introduzione nell'Unione di legname di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold e Zucc. originario del Canada e degli Stati Uniti («legno specificato») unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzioni a) e c), della direttiva 2000/29/CE. La decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 è scaduta il 30 giugno 2020.
- (4) Le disposizioni di cui all'allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 stabiliscono requisiti particolari per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire tramite legname originario di alcuni paesi terzi. Le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, opzione b), della direttiva 2000/29/CE sono ora riportate nell'allegato VII, punto 87, opzione b), del regolamento (UE) 2019/2072.
- (5) Alla luce dei risultati degli audit effettuati nel 2018 dalla Commissione europea in Canada e negli Stati Uniti, si ritiene tuttora opportuno consentire l'introduzione nell'Unione di legname di *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold e Zucc. originario di tali paesi terzi unicamente se accompagnata dalle constatazioni ufficiali di cui all'allegato VII, punto 87, opzioni a) e c), del regolamento (UE) 2019/2072.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame dell'allegato VII, punto 87, del regolamento (UE) 2019/2072 sulla base di sviluppi scientifici e tecnici.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(⁽¹⁾) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(⁽²⁾) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(⁽³⁾) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(⁽⁴⁾) Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1° agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 8).

(⁽⁵⁾) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1959 della Commissione, del 10 dicembre 2018, recante deroga alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* (Fairmaire) tramite legname originario del Canada e degli Stati Uniti d'America (GU L 315 del 12.12.2018, pag. 27).

